

## TRIBUNALE ROVERETO

28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENTE: ZAMAGNI  
 ESTENSORE: DIEZ  
 PARTI: LACEDELLI S.P.A.  
 (Avv. Visonà)  
 ZETA EDP  
 (n.c.)

**Risoluzione di contratto di sviluppo software • Risarcimento del danno • Spese per la manutenzione della macchina • Danno diretto • Pagamento dei canoni leasing della macchina • Risarcibile per la metà • Ritardo nella organizzazione aziendale • Non costituisce danno.**

*In conseguenza della risoluzione di un contratto per lo studio e lo sviluppo di software sono risarcibili i danni consistenti nelle spese improduttive per la manutenzione della macchina inutilizzata e nel pagamento dei canoni per il leasing di questa nella misura del 50%, mentre non lo sono quelli dovuti ai ritardi nell'organizzazione aziendale del committente per la mancata soluzione dei problemi di elaborazione elettronica dei dati.*

La decisione, per la sua estrema sinteticità e per mancanza di argomenti addotti dalla parte inadempiente, rimasta contumace, non apporta nulla di nuovo alla fattispecie risoluzione di un contratto informatico. Vanno perciò richiamate le divergenti decisioni Trib. Salerno 2 gennaio 1983, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1131 e App. Torino 14 marzo 1985 in questa *Rivista* 1985, p. 1011 con nota di ROSSELLO; in *Foro it.*, 1985, I, 2718 con nota di MARELLA, in *Giur. comm.* 1986, II, 260 con nota di MONINA.

Più interessanti i passi inerenti al danno risarcibile. Si aggiunga a quanto sarà oltre osservato a proposito dei canoni leasing, che il solo danno direttamente imputabile alla parte inadempiente consiste nelle spese per la manutenzione dell'*hardware* rimasto inutilizzabile a causa della mancata prestazione del *software*.

Per quanto riguarda i danni per i ritardi nell'organizzazione aziendale, non è stata presa in considerazione neppure la domanda di condanna generica. La citata sentenza torinese aveva invece riconosciuto la pretesa al risarcimento delle « spese incontrate per avviare in qualche modo ai deficit di risultato ».

**Leasing • Qualificazione • Noleggio e acquisto rateale con riscatto • Assimilabilità.**

*Il leasing è un contratto complesso per certi versi assimilabile al noleggio, per altri all'acquisto rateale con riscatto.*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 26 agosto 1982 la S.p.A. L. esponeva:

— che nell'ottobre 1980 la s.r.l. Zeta EDP s'era obbligata a studiare e rendere operative le procedure (*software*) occorrenti per la gestione della S.p.A. L. e consociate, mediante un elaboratore Sperry Univac, con il quale si voleva sostituire un modello NCR ormai obsoleto;

— che il termine per le operazioni era previsto entro il settembre 1981 e l'entrata in funzione del nuovo sistema — previo collaudo — per il 1° gennaio 1982;

— che la Zeta EDP inutilmente aveva tentato di adempiere alle obbligazioni assunte, sicché la committente s'era dovuta rivolgere altrove.

Tutto ciò premesso chiedeva la L. la risoluzione del contratto, la restituzione dell'acconto di L. 2.500.000 versato il 7 ottobre 1980 ed il risarcimento danni.

Tra le voci di danno l'attrice elencava:

- a) canoni, leasing: L. 50.000.000;
- b) spese di manutenzione: L. 7.000.000;
- c) consumo energetico e di materiale, impiego di personale e spese telefoniche durante i tentativi della Zeta EDP;
- d) mancata vendita dell'elaboratore NCR per L. 50.000.000;
- e) ritardi di produzione ed organizzativi;
- f) contravvenzione stradale di L. 53.900 pagate per conto della Zeta EDP.

Nella contumacia della convenuta venivano assunte prove testimoniali sulle circostanze come sopra enunciate.

Al termine, la causa passava in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attrice ha provato tutti i fatti come sopra enun-

ciati (conclusione del contratto, termine, inadempienza) a mezzo dei testimoni Lacedelli Alessandro e Dell'Antone Loredana. In ogni caso il testo dell'accordo è in atti, ed il comportamento processuale del convenuto, valutabile ex art. 116 cod. proc. civ., consente di pronunciare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Zeta EDP.

Ciò comporta la ripetibilità della somma di L. 2.500.000, anticipate, con interessi dalla data del versamento a quella della restituzione.

Una autonoma voce impropriamente qualificata come danno, è quella di L. 53.900 per contravvenzione stradale (doc. 6): la domanda può essere accolta sotto il profilo della *utilis negatiorum gestio*.

Relativamente alle restanti voci di danno, richiamate le già ricordate deposizioni testimoniali, si osserva. L'elaboratore Sperry Univac è rimasto inerte per circa un anno: sicuramente imputabile all'inadempienza del convenuto è la spesa improduttiva per manutenzione, pari a L. 7.000.000. I canoni *leasing*, non sembrano invece riconducibili per intero al concetto di danno. Infatti tale complesso contratto per certi versi è assimilabile al noleggio, per altri all'acquisto rateale con riscatto. Vi sono poi da considerare benefici fiscali, indipendenti dall'effettiva utilizzazione del bene. Ritieni perciò il Collegio di ridurre del 50% la cifra pretesa — tale percentuale riflettendo la locazione del bene non goduto per mancato apprestamento del *software* — e quindi di liquidare alla Lacedelli L. 25.000.000.

La mancata vendita dell'elaboratore usato NCR, in quanto concerne un negozio del tutto autonomo, solo occasionalmente collegato con il contratto per cui è causa, non può essere considerata quale conseguenza diretta ed immediata della inadempienza imputabile al convenuto. Nulla è perciò dovuto per tale voce.

I danni alla organizzazione aziendale della L., non risultano adeguatamente provati non essendo precisato quali siano stati i problemi di programmazione rimasti insoluti, e quale l'effettiva incidenza sulla produzione, tenuto presente che in ditta vi era pur sempre il vecchio elaboratore, e che in ogni caso è

possibile produrre anche senza tali macchinari, rivolgendosi eventualmente a ditte che tengono per conto terzi la contabilità meccanizzata.

La totale indeterminazione delle allegazioni attoree, non solo non consente una valutazione equitativa di tale voce di danno ma non offre neppure gli elementi di fatto indispensabili per impostare una eventuale consulenza tecnica.

Il Tribunale di Rovereto motiva dapprima in base alla mancata prova del danno, poi invece lascia trasparire una diversa *ratio decidendi* secondo la quale — per l'esserci ancora la possibilità di utilizzare il vecchio elaboratore, per essere « in ogni caso possibile produrre anche senza tali macchinari » o comunque di rivolgersi a terzi per la gestione della contabilità meccanizzata — all'organizzazione aziendale non deriva alcun danno dalla mancata prestazione del *software*.

La dottrina che si è occupata dell'inadempimento del fornitore di beni e servizi informatici ha finora trascurato i profili del *quantum* risarcibile.

\* \* \*

A parte l'estrema improprietà del linguaggio giuridico adoperato (noleggio invece di locazione; acquisto rateale con riscatto invece di vendita rateale con riserva di proprietà) e l'assoluta incomprendimento (indubbiamente per la sbrigativa motivazione recata dall'annotata sentenza) di quale consequenzialità logico-giuridica possa instaurarsi tra la riduzione a metà del danno da risarcire per canoni di *leasing* e la definizione del contratto di *leasing* stesso, non è condivisibile comunque la qualificazione che del contratto di *leasing* (*rectius* locazione finanziaria) dà il Tribunale di Rovereto.

Invero sul punto va innanzitutto richiamata la sentenza della Cassazione, 28 ottobre 1983, n. 6390, in *Foro it.*, 1983, I, 2997 (con nota di PARDOLESI) che ha qualificato la locazione finanziaria « un negozio di natura economica » che « presenta esclusivamente gli aspetti del finanziamento di un bene prodotto da terzi ». Orientamento quest'ultimo ribadito recentemente da autorevole dottrina (F. SANTORO PASSARELLI, *Variazioni civilistiche sul leasing*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, 676) che ne ha in particolare evidenziato la funzione economica di finanziamento.

Nell'ambito dell'ampia dottrina e giurisprudenza in argomento (per una attenta rassegna v. da ultimo L. PIERALLINI, *La locazione finanziaria in Italia dagli anni '60 ad oggi*, in *Riv. it. leasing*, 1985, 275) è possibile individuare tre indirizzi: il primo che, pur riconoscendo quale causa economica del contratto quella di finanziamento, riconduce comunque la disciplina dell'operazione in quella di una normale locazione con patto di opzione di acquisto del bene locato (V. BUONOCORE, voce *Leasing*, in *Noviss. Dig. it. Appendice*, vol. IV, Torino s.d., ma 1983, p. 798); il secondo che invece riconosce dignità anche giuridica alla causa di finanziamento che vale a caratterizzare peculiarmente i contratti di questa categoria tra cui la locazione finanziaria (R. CLARIZIA, *La causa di finanziamento*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1982, I, 580); il terzo indirizzo, infine, che ritiene siano presenti nella locazione finanziaria elementi che l'avvicinano alla locazione vera e propria ed alla vendita con riserva di proprietà (G. DE NOVA, *Il contratto di leasing*, Milano, 1985).

Anzi, relativamente a questo aspetto particolare è dubbia la sussistenza stessa del danno, onde non può essere presa in considerazione la domanda di condanna generica, comunque avanzata.

*(Omissis).*